

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1476

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

Presentata il 6 marzo 1980

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive variazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale unico dell'esercito e revisione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel ruolo speciale unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio dell'Esercito, le diverse provenienze degli ufficiali che ne fanno parte hanno determinato nel tempo una situazione critica non più accettabile.

Infatti, in questo ruolo — soggetti a norme di avanzamento in parte differenziate — coesistono ufficiali provenienti dai ruoli normali delle Armi, ufficiali provenienti dalla categoria del complemento, ufficiali già di complemento transitati nei ruoli normali e ufficiali provenienti dai sottufficiali. Si tratta, come immediatamente se ne deduce, di provenienze le più eterogenee sia sotto il profilo del ruolo di origine sia sotto quello della formazione professionale, il tutto aggravato dai tempi di immissione nel ruolo delle diverse categorie.

È una situazione questa che, come già detto, necessita di un appropriato intervento per porre termine ad una serie di sperequazioni e di anomalie che causano vivo malumore nel personale del ruolo, specie per quanto ha riscontro con lo avanzamento nella categoria del complemento.

L'intervento auspicato, inoltre, è ulteriormente giustificato e reso impellente se si considera che sono all'esame del Parlamento provvedimenti concernenti la unificazione dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito e quello relativo alla definitiva sistemazione degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, trattenuti a qualsiasi titolo.

La presente iniziativa, quindi, si inserisce in un quadro armonico ed organico di provvedimenti a favore del personale militare e non si limita a riordinare il

solo ruolo speciale unico con finalità esclusive, ma ha costante riguardo anche alle situazioni degli altri ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

È certamente un provvedimento tampone, ma non per questo settoriale. Ha un obiettivo limitato, ma non per ciò meno rilevante delle altre azioni legislative intraprese in questo peculiare settore delle Forze armate.

L'articolazione della proposta di legge in quattro blocchi — che ne individuano i settori di intervento — discende appunto dalla necessità di operare con organicità e completezza.

Il primo di questi blocchi ha per oggetto l'adeguamento delle attuali norme di avanzamento del ruolo speciale, al fine di eliminare alcuni inconvenienti verificatisi in quasi un ventennio di applicazione della vigente legge, primo dei quali quello di aver consentito la promozione a maggiore degli ufficiali di complemento in anticipo rispetto ai colleghi transitati nel ruolo speciale unico in quanto vincitori di un regolare concorso di Stato.

Viene introdotto l'avanzamento a scelta al grado di maggiore in analogia a quanto previsto in tutti gli altri ruoli delle Forze armate, prevedendo nel contempo una riduzione della permanenza teorica nei gradi di ufficiale inferiore. L'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, comunque, non viene soppresso del tutto, ma resta operante a favore di coloro che, non prescelti per almeno due anni nell'avanzamento a scelta siano stati giudicati egualmente idonei alla promozione. Una tale norma è stata estesa per ovvie ragioni di giustizia, a tutti gli altri ruoli delle Forze armate.

L'avanzamento a scelta per il ruolo speciale unico, ad ogni modo, al fine di salvaguardare le legittime aspettative del personale entreranno in vigore a partire dal terzo anno di validità della presente legge. Nel frattempo continua, per il solo ruolo speciale, ad operare l'attuale avanzamento ad anzianità al grado di maggiore con norme più favorevoli di quelle attuali.

La seconda parte del provvedimento prevede la possibilità di trasferimento nel ruolo speciale, di 80 maggiori e 120 tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi. Il meccanismo di transito individuato agevola, a parità di anzianità di grado, i più « vecchi » di età che sono, in larga misura, ufficiali provenienti dalla categoria del complemento. Il transito, in ogni caso, avviene col grado e l'anzianità posseduta, con una conseguente distribuzione omogenea del personale nel ruolo speciale senza ammassamenti di ufficiali che potrebbero successivamente perturbare l'avanzamento.

Il transito, inoltre, non determinerebbe danno all'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale, stante l'introduzione della promozione a scelta al grado di maggiore (numero fisso di promozioni annuali).

Venendosi infatti a colmare parte dei vuoti esistenti negli organici degli ufficiali superiori del ruolo speciale unico, non verrebbe sostanzialmente modificata l'epoca di valutazione al grado di colonnello per il conseguente incremento della aliquota dei valutandi, aliquota che è funzione del numero dei maggiori e tenenti colonnelli di ruolo.

In questa seconda parte vengono anche previste norme che tendono ad eliminare le più macroscopiche sperequazioni a danno degli ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli normali e già di complemento. Infatti viene riconosciuta ad essi — come è già stato fatto nel passato — l'anzianità del complemento come anzianità di servizio nel servizio permanente (e ciò varrebbe anche per coloro che con la presente legge usufruiscono del trasferimento nel ruolo speciale). Tale rideterminazione di anzianità, ovviamente, escluderebbe eventuali periodi di interruzione di servizio.

Il terzo blocco di intervento si prefigge lo scopo di equilibrare i profili di carriera degli ufficiali inferiori di quei ruoli normali che — nel caso non si intervenisse — verrebbero ad avere una progressione di carriera più lenta di quella del ruolo speciale e soprattutto di quella della categoria degli ufficiali di com-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plemento. Al fine, inoltre, di assicurare una maggiore flessibilità negli avanzamenti nel ruolo speciale unico e consentire un migliore assorbimento di eventuali fenomeni perturbatori, sono state definite dotazioni organiche uniche rispettivamente per gli ufficiali inferiori e i maggiori — tenenti colonnelli. Si è operato, a questo fine, anche un lieve incremento, pari a 36 unità, nell'organico dei maggiori e tenenti colonnelli.

Infine nell'ultima parte del provvedimento — a fattor comune per la tre Forze armate — si promuovono alcune modifiche ai limiti di età (elevazione di quelli dei tenenti colonnelli e maggiori fino a quello previsto per il colonnello dello

stesso ruolo, mentre per gli ufficiali inferiori valgono i limiti del colonnello diminuiti di due anni) e si dettano norme integrative attinenti all'avanzamento al grado di capitano ed al reclutamento in generale. Per questi ultimi aspetti, si prevede che sia il reclutamento che l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano (dopo prefissate permanenze nel grado di tenente) vengono operati sulla base delle vacanze esistenti nel volume organico complessivo degli ufficiali inferiori del ruolo considerato.

L'onere veramente modesto del provvedimento ed i risultati che esso permette di conseguire richiedono una sollecita approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere promossi devono aver comunque compiuto almeno 4 anni di permanenza nel grado ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 62 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta, ad eccezione di quanto disposto al successivo articolo 68 ».

ART. 3.

I quadri I, II, XIV, XVIII e XIX della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dall'allegato A della presente legge.

Il quadro VII della tabella n. 1 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

La nota (m) in calce alla tabella n. 1 è sostituita dalla seguente:

« (m) ciclo di 2 anni a partire dal 1980: 19 promozioni nel primo, 20 nel secondo ».

ART. 4.

In deroga a quanto disposto negli articoli 62, 84 e 95 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nell'anno successivo a quello cui si riferisce la seconda valutazione per l'avanza-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento a scelta, i capitani e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono valutati per l'avanzamento ad anzianità e, se idonei, vengono promossi dopo i pari grado iscritti nel quadro di avanzamento a scelta dello stesso anno.

Le promozioni ad anzianità di cui al precedente comma sono attribuite:

a) in aggiunta a quelle previste, per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore o di capitano di corvetta, dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

b) in eccedenza all'organico del grado di maggiore e di capitano di corvetta, qualora non esistano vacanze in detto organico.

ART. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio continua ad avere luogo ad anzianità. Tali ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno nove anni di permanenza nel grado ovvero 17 anni di servizio comunque prestato da ufficiale, esclusi gli eventuali periodi di interruzione.

Per il primo anno di applicazione della presente legge l'aliquota dei capitani del ruolo speciale unico da valutare per l'avanzamento viene determinata alla data di entrata in vigore della presente legge. In detta aliquota vengono comunque aggiunti i capitani compresi nell'aliquota di valutazione già determinata sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente che ne siano rimasti eventualmente esclusi.

I requisiti di comando ai fini dell'avanzamento di cui al quadro VII riportato nell'allegato B alla presente legge non sono richiesti:

a) per gli ufficiali da includere nelle aliquote di valutazione da formare sino al

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

31 ottobre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli ufficiali che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto o compiano il 45° anno di età.

Ai capitani del ruolo speciale unico da promuovere al grado superiore ai sensi del presente articolo, qualora siano promossi al grado di maggiore dopo aver compiuto più di nove anni di permanenza nel grado di capitano ovvero più di diciassette anni di servizio comunque prestato da ufficiale, esclusi gli eventuali periodi di interruzione, viene attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità nel grado di maggiore conseguente ad una permanenza di nove anni nel grado di capitano ovvero di diciassette anni di servizio comunque prestato da ufficiale, esclusi gli eventuali periodi di interruzione dal servizio.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli ufficiali già promossi al grado di maggiore e che, in atto, posseggano tale grado; detti ufficiali non possono però, per effetto di detta rideterminazione, acquisire anzianità nel grado di tenente colonnello anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

I tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi età superiore ai quarantasei anni e che non siano stati giudicati idonei e non iscritti all'avanzamento, possono far domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. A tal fine possono presentare domanda anche gli ufficiali dei gradi e del ruolo sopra indicati che compiano il 46° anno di età entro l'anno di entrata in vigore della presente legge.

I posti disponibili nel ruolo speciale unico, ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono 120 nel grado di te-

nente colonnello e 80 nel grado di maggiore.

I trasferimenti hanno luogo:

a) con il grado e l'anzianità posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, già appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianità assoluta di grado;

b) con decorrenza dal 120° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili in ciascun grado, si procede alla formazione di graduatorie per i singoli gradi sulla base del coefficiente determinato dalla differenza, calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianità assoluta di grado dell'ufficiale da trasferire e la sua data di nascita. Hanno la precedenza gli ufficiali con coefficiente più elevato e a parità di coefficiente i più anziani di età.

Se in base alla decorrenza di cui al precedente terzo comma lettera b), il trasferimento dovesse aver luogo dopo la data del 31 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge, il trasferimento stesso viene effettuato dopo il 30° giorno successivo alla data di conclusione delle valutazioni per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi e del ruolo speciale unico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono le valutazioni medesime. In detto caso, i tenenti colonnelli del ruolo normale unico, compresi tra quelli da valutare e che abbiano presentato domanda di passaggio nel ruolo speciale unico, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esito delle valutazioni, possono rinunciare al passaggio, fermo restando che, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, perdono ogni titolo al transito nel ruolo speciale unico.

I tenenti colonnelli trasferiti nel ruolo speciale unico:

a) se in servizio permanente effettivo e già valutati per l'avanzamento, sono co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

munque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento nel nuovo ruolo;

b) se « a disposizione », ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, vengono reintegrati nel servizio permanente effettivo e fruiscono delle norme di cui alla lettera a) del presente comma.

ART. 7.

I tenenti colonnelli e i maggiori già appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, qualora provengano dagli ufficiali di complemento, possono chiedere la rideterminazione dell'anzianità di grado posseduta.

Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 30 giorni:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i tenenti colonnelli ed i maggiori che alla data stessa risultino già in ruolo;

b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 6.

Per effetto della suddetta rideterminazione, agli ufficiali interessati viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianità di grado, se più favorevole rispetto a quella in atto posseduta, corrispondente alla data di compimento di venti anni, se maggiori, o di ventiquattro anni di servizio, se tenenti colonnelli, effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente di complemento. A parità di anzianità di grado assume la precedenza in ruolo il più anziano di età.

L'ufficiale a cui viene rideterminata l'anzianità ai sensi del presente articolo è, in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianità pur avendo co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

munque prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

Ai tenenti colonnelli, che in applicazione delle norme di cui al presente articolo, abbiano conseguito titolo per l'avanzamento nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore già determinate dal Ministro negli anni precedenti, vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

ART. 8.

Le aliquote di valutazione dei capitani del ruolo normale unico delle armi, del ruolo dei carabinieri e dei ruoli dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione da calcolare in conformità a quanto previsto nell'allegato A alla presente legge, nonché le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico da computare in base a quanto stabilito nel quadro VII riportato nell'allegato B alla presente legge saranno determinate a partire dal 31 ottobre successivo alla data di approvazione della stessa.

In detta aliquota vengono comunque iscritti gli ufficiali compresi nell'aliquota di valutazione già determinata sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente che ne siano rimasti eventualmente esclusi.

ART. 9.

In ciascun ruolo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono considerate, ai fini del reclutamento, tutte le vacanze comunque esistenti nei gradi di subalterno e di capitano o gradi corrispondenti.

Nell'avanzamento ad anzianità, i tenenti o gradi corrispondenti — qualora abbiano effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni — sono promossi al grado superiore al compi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento del quarto anno di permanenza nel grado, eccezion fatta per i tenenti o gradi corrispondenti dei servizi o corpi sanitari, per cui continuano ad applicarsi le norme vigenti, ed i tenenti o gradi corrispondenti di tutti i ruoli speciali, la cui permanenza nel grado è fissata in sei anni.

Per assicurare le permanenze di cui al comma precedente, possono essere determinati collocamenti in soprannumero all'organico nel grado di capitano o gradi corrispondenti.

ART. 10.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono elevati:

a) per i tenenti colonnelli ed i maggiori o gradi corrispondenti, a quelli vigenti per il grado di colonnello o capitano di vascello dello stesso ruolo;

b) per i capitani ed i subalterni, a quelli vigenti per il grado di colonnello o capitano di vascello dello stesso ruolo, diminuiti di due.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 22.000.000, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO « A »

GRADI	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
-------	---	---	--------------------	---------------------------------------	---

I. — RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA,
CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Capitano scelta	2 anni di comando di compagnia o squadrone o batteria o incarico equipollente	2.451	218	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
---------------------------	---	-------	-----	--

II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Ten. Colonnello . . scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	322	10	1/11 della somma dei ten. col. non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore anzianità		184	—	—
Capitano scelta	2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	522	46	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Ten. Colonnello . . scelta	1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazioni, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, o incarico equipollente	144	4 o 5 (t)	1/12 della somma dei ten. colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Capitano scelta	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addeito alle lavorazioni o incarico equipollente	226	20	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Segue: ALLEGATO « A »

GRADI	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione

XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

(UFFICIALI DI SUSSISTENZA).

Ten. Colonnello . . scelta	—	40	1 ogni 2 anni (n)	1/12 della somma dei ten. colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Capitano scelta	—	69	6	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ten. Colonnello . . scelta	4 anni di relatore o vice relatore di capo sezione di una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	160	4 (y)	1/12 della somma dei ten. colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Capitano scelta	2 anni di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente	266	22	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO « B »

GRADI	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
-------	---	---	--------------------	---------------------------------------	---

VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA,
CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Colonnello	—		78	—	
Ten. Colonnello . . scelta	—		1.440	19-20 (m')	1/12 della somma dei ten. colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore anzianità	—			—	
Capitano scelta	2 anni di comando di compagnia, o di squadrone o di batteria o comando equipollente (m').		2.233	120	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente anzianità	3 anni di comando di plotone o di sezione o comando equipollente compiuti tutti o in parte anche nel grado di sottotenente (m').				
S. Tenente anzianità					

(a) (m'): Gli anni di comando sono sostituibili, in tutto o in parte, con un periodo doppio di servizio comunque svolto in unità di livello ordinativo non superiore al reggimento. Per gli ufficiali dell'Arma del Genio la permanenza presso una Direzione lavori è considerata valida per il computo degli anni di servizio richiesti. Per gli ufficiali nominati sottotenenti dopo il trentaduesimo anno di età i periodi di comando di servizio sono ridotti alla metà.